

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il cliente nel ricorso afferma che la propria madre nel 2007 aveva stipulato un contratto di polizza/vitalizio, di cui lui esso ricorrente e la sorella erano beneficiari; che nel 2008 la sorella ritirava tutto il capitale, versandolo sul suo conto corrente personale, mentre il ricorrente aveva optato per un vitalizio mensile; di essersi rivolto all'intermediario per avere copia della documentazione della polizza/vitalizio; che l'intermediario non ottemperava alla richiesta sostenendo che il ricorrente non era presente nei database della banca.

Per quanto sopra, chiede copia della documentazione ed "eventuale risarcimento per avermi causato un danno economico non avendo vigilato e non avendomi interpellato affinché mia sorella potesse ritirare tutto il capitale".

L'intermediario, nelle controdeduzioni depositate, afferma che il nominativo del ricorrente non risulta censito nell'anagrafica della Banca né come cliente, né come delegato, né come beneficiario o avente diritto su rapporti bancari o assicurativi; che per tale ragione non risulta legittimato all'accesso a documentazione riferita a rapporti non a lui intestati; che non risultano all'intermediario polizze assicurative attive o capitali in essere riferibili alla madre; che l'unica polizza assicurativa sottoscritta dalla madre è stata integralmente riscattata nel 2010 dalla intestataria stessa.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto.

Nelle repliche depositate, il ricorrente allega copia della proposta di assicurazione sulla vita.

Nelle controrepliche, l'intermediario afferma che la documentazione prodotta dal Ricorrente in replica attiene, invece, a rapporti assicurativi intestati a soggetti terzi, estranei all'oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

Si osserva che la domanda verte sulla richiesta di informazioni/documentazione avanzata dal ricorrente, nella sua asserita qualità di beneficiario, insieme alla sorella, di una polizza assicurativa per vitalizio stipulata dalla madre. La domanda del ricorrente fa seguito alle richieste di copia della polizza già rivolte all'intermediario e da questi riscontrate negativamente sul presupposto che il ricorrente non risulterebbe legittimato all'accesso a documentazione riferita a rapporti non a lui intestati.

L'oggetto della controversia, che concerne esclusivamente la polizza assicurativa suddetta, non collegata ad eventuali contratti o servizi bancari/finanziari, impone l'esame preliminare sulla sussistenza della competenza per materia dell'ABF, questione non eccepita dall'intermediario ma che il Collegio è tenuto a rilevare anche d'ufficio.

Le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* stabiliscono invero, a proposito della competenza per materia, che *“All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [...] Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”*.

In casi simili a quello in oggetto, i collegi territoriali e lo stesso Collegio di Milano si sono espressi nel senso dell'incompetenza. Per tutte, si richiama la decisione n. 9786/25 del 07/11/2025 che, proprio a proposito di un contratto di assicurazione, ha affermato che *“La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto un contratto di assicurazione, con riferimento al quale il ricorrente formula richiesta di produzione documentale. In base alle disposizioni vigenti (sez. I, par. 4), “All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Ne segue che la materia assicurativa deve considerarsi estranea alla cognizione affidata all'Arbitro Bancario Finanziario, sì che il Collegio non può che pronunciare la propria incompetenza”*. Il principio è ora divenuto a maggior ragione assodato, se si considera che a decorrere dal 15 gennaio 2026 è attivo l'Arbitro assicurativo (AAS) istituito presso l'IVASS, cui è rimessa la competenza in materia.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante l'accertata incompetenza per materia dell'ABF a decidere in merito alla controversia in oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE